

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 19

Roma, 8 maggio 2026

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture
centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 gennaio 2026, n. 2 come modificata dalla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 30 aprile 2026, n. 57.

Quadro normativo

- /// **Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389:** "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati". Articolo 2, comma 11-*bis*.
- /// **Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402:** "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". Articolo 3, comma 4.
- /// **Legge 23 dicembre 2000, n. 388:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Articolo 116, commi 15 e 16.
- /// **Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46:** "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337". Articoli 24 e 26.
- /// **Legge 13 dicembre 2024, n. 203:** "Disposizioni in materia di lavoro". Articolo 23.
- /// **Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38:** "Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica". Articolo 14, comma 1.
- /// **Determina del Presidente Inail 23 luglio 2019, n. 227:** "Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori".

- ✎ **Circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22:** "Rateazioni dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227".
- ✎ **Circolare Inail 28 giugno 2023, n. 30:** "Rateazioni dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo. Modifica del termine di scadenza ricadente nella giornata di sabato. Circolare Inail 29 luglio 2019, n. 22".
- ✎ **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 ottobre 2025:** "Dilazione del pagamento dei debiti contributivi".
- ✎ **Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 gennaio 2026, n. 2:** "Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi ed accessori: requisiti, criteri, modalità di accesso e di pagamento".
- ✎ **Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 30 aprile 2026, n. 57:** "Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori: requisiti, criteri, modalità di accesso e di pagamento" di cui alla propria deliberazione 15 gennaio 2026, n. 2. Modifiche".

Premessa

L'articolo 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203¹, rubricato "Dilazione del pagamento dei debiti contributivi" (allegato 1), ha introdotto all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, il comma 11-*bis* che ha previsto la possibilità per Inps e Inail di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e sulla base di requisiti, criteri e modalità fissati dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il comma 2 del suddetto articolo 23² ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di trovare applicazione nei confronti di Inps e Inail il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388³.

¹ Legge 13 dicembre 2024, n. 203 "Disposizioni in materia di lavoro", articolo 23, comma 1: *All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi».*

² Legge 13 dicembre 2024, n. 203 "Disposizioni in materia di lavoro", articolo 23, comma 2: *A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

³ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 116 comma 17: *Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.*

Per l'Istituto devono dunque intendersi superate le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, che stabiliva per Inps e Inail la possibilità di concedere rateazioni fino a un massimo di ventiquattro rate mensili.

Al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione, assicurando, al contempo, la continuità nella riscossione dei relativi importi, con decreto ministeriale 24 ottobre 2025 (allegato 2) sono state individuate due tipologie di rateazione, aventi entrambe come unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro: la prima, per importi fino a 500.000 euro, con possibilità di un piano di dilazione fino a trentasei rate mensili; la seconda, per importi superiori a 500.000 euro, con possibilità di accedere a un piano di dilazione fino a sessanta rate mensili.

Con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 gennaio 2026, n. 2, (allegato 3) come modificata dalla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 30 aprile 2026, n. 57 (allegato 4), è stata modificata la disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo sulla base delle novità introdotte dal summenzionato articolo 2, comma 11-*bis*.

Acquisito il preventivo assenso dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali⁴, si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione della nuova disciplina.

Debiti oggetto di rateazione

La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione purché non iscritti a ruolo; infatti, per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46⁵ la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto⁶.

⁴ Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0003752.08-04-2026.

⁵ Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", articolo 24, comma 1 (dal 1° gennaio 2027: articolo 131 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33):

1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. (...)

⁶ Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46: "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", articolo 26, commi 1 e 1-*bis* (dal 1° gennaio 2027: articolo 133 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33):

1. Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.

In considerazione della specificità dell'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, è stata mantenuta la possibilità di rateizzare, oltre al pagamento dei debiti contributivi scaduti, anche il pagamento dei debiti contributivi correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso, l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.

Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁷ e dell'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144⁸.

Possono essere altresì rateizzati i debiti contributivi non iscritti a ruolo maturati dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione medesima.

Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁹ e gli interessi

⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articolo 44, comma 3: *Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.*

⁸ Legge 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", articolo 55, comma 5:

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

⁹ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 116, commi 8 e 9:

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.

per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

In base a quanto disposto dal decreto ministeriale 24 ottobre 2025 in caso di:

- a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi fino a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di trentasei rate mensili;
- b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi superiori a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di sessanta rate mensili.

Competenza a concedere, annullare e revocare le rateazioni

La competenza in materia di rateazioni è articolata come segue:

1. I Direttori delle Direzioni territoriali sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 500.000 euro e per un numero di rate non eccedente le trentasei mensilità;
 - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni, comprese quelle concesse dal Direttore regionale;
 - d) istruire le istanze di rateazione per le quali è competente il Direttore regionale.
2. I Direttori delle Direzioni regionali e il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 500.000 euro indipendentemente dal numero delle rate e comunque fino a sessanta mensilità;
 - b) rigettare le domande di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione.
3. Il Direttore della Sede regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento sono competenti a:

La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;

b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

- a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo sia per importi fino a 500.000 euro e per un numero di rate non eccedente le trentasei mensilità, sia per importi superiori a 500.000 euro indipendentemente dal numero delle rate e comunque fino a sessanta mensilità;
- b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
- c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni.

Presentazione dell'istanza di rateazione

Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell'Inail deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito www.inail.it.

L'istanza di rateazione può essere presentata anche da un intermediario delegato dall'interessato, come per gli altri servizi *online*.

Nell'istanza deve essere indicato l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti.

Per le domande di rateazione relative a importi fino a 500.000 euro può essere indicato un numero di rate non eccedente le trentasei mensilità; per le domande di rateazione relative a importi superiori a 500.000 euro può essere indicato un numero di rate fino a sessanta mensilità.

La Struttura territoriale dell'Inail, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza.

L'istanza può essere accolta a condizione che l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro.

È quindi fondamentale la completa e puntuale conoscenza da parte del debitore della propria situazione contributiva, nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l'istanza sia accolta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori.

Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso, l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.

È inoltre previsto che nell'istanza il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni.

È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L'istanza di rateazione viene valutata sulla base delle informazioni registrate negli archivi informatici dell'Inail e non è suscettibile di modifica dopo il suo invio da parte del debitore. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni per la concessione della rateazione

Le istanze di rateazione possono essere accolte a condizione che:

- a) per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- b) per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa;
- c) non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11 e 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- d) non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nei sei mesi precedenti la data di presentazione dell'istanza;
- e) l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- f) il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per almeno una delle seguenti motivazioni:
 - carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da situazioni contingenti ovvero da ritardato introito di crediti derivanti da obblighi contrattuali o da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
 - contrazione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali;
 - contrazione dell'attività produttiva connessa a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
 - carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
 - calamità naturali per le quali non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza applicazione di sanzioni e interessi;
 - stato di crisi o di insolvenza come disciplinato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni;
- mancato pagamento di premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria.

g) il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;

h) il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell'Inail.

Definizione dell'istanza di rateazione ed emissione del piano di ammortamento

L'istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri su indicati con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.

Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a trenta giorni dalla data di scadenza di quest'ultima.

Il debitore nell'istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente, in caso di accoglimento, il versamento sia delle quote mensili previste nel piano di ammortamento che degli altri pagamenti correnti.

Il debitore prende atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge.

Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento, nel caso in cui cadano di sabato o di giorno festivo, sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241¹⁰.

¹⁰ Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", articolo 18, comma 1 (dal 1° gennaio 2027 articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33): *Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.*

Fermo restando quanto previsto al numero 9, lettere da a) a e) dell'allegato alla delibera 30 aprile 2026, n. 57, il debitore comprova la sua solvibilità con il pagamento integrale delle rate entro le scadenze previste dal piano con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241¹¹ e successive modifiche.

Il procedimento amministrativo si conclude entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza; la rateazione ha effetto con il versamento della prima rata il cui termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione della rateazione.

Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di DURC *online*: infatti, l'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015¹² prevede che l'interessato possa regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni dalla notifica dell'invito previsto dal comma 1 del medesimo articolo (che deve riportare l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate) e l'articolo 3, comma 2, lettera a)¹³ dello stesso decreto stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse.

Il debitore può chiedere alla Sede di fissare il termine di scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione della rateazione.

Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di sei punti, in base all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402¹⁴.

¹¹ Dal 1° gennaio 2027 articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

¹² Decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", articolo 4:

1. *Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.*

2. *L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.*

3. *La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.*

4. *Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.*

¹³ Articolo 3, comma 2, lettera a):

La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) *rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti (...).*

¹⁴ Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito", articolo 3, comma 4: *A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.*

Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni", articolo 13 "Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori", comma 1: *L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti*

Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, in vigore dal 28 marzo 2026¹⁵, all'articolo 14, comma 1, ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 è determinata in due punti.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto, al fine di tutelare il diritto di credito dell'Inail meno garantito.

Qualora il debitore ottenga ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388¹⁶ la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo

gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", articolo 2, comma 1, ha poi disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto".

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", articolo 14 "Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori" ha successivamente disposto che: "Fermo restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1 gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto".

Infine, il decreto del Ragioniere generale dello Stato 26 settembre 2005 "Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesoriери e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica" ha stabilito che: "Le parole "tasso ufficiale di sconto" citate nel secondo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del 22 novembre 1985 e le parole "tasso ufficiale di riferimento" citate nel primo comma dell'art. 3 del predetto decreto del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

¹⁵ Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (G.U. n.72 del 27-03-2026) articolo 19, comma 1: *Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*

¹⁶ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 116, commi 15 e 16:

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di:

a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempimento e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

articolo, l'Inail provvederà al relativo congruaggio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

In caso di rate versate oltre le scadenze indicate nel piano di ammortamento sono dovute le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L'annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti.

Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo dalla Struttura territoriale dell'Inail competente, attraverso l'apposita applicazione che consente alle Sedi di attivare autonomamente l'iscrizione stessa, senza attendere l'elaborazione centralizzata alle scadenze previste dal piano recupero crediti annuale.

Qualora il pagamento non risulti acquisito in archivio, prima di emettere il provvedimento di annullamento è opportuno che le Sedi, nell'ambito dei controlli di correttezza dei versamenti delle rate accordate, verifichino l'effettivo mancato pagamento della prima rata.

Si sottolinea che la rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato con il piano di ammortamento; infatti, attraverso l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento che gli è stato comunicato.

Revoca della rateazione

L'omesso o il parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.

Tale comportamento costituisce, infatti, una violazione degli impegni assunti dal debitore con la presentazione dell'istanza di rateazione.

b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Si considera omesso il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata successiva o entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata; si considera parziale il versamento non regolarizzato integralmente entro la scadenza della rata successiva o entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata.

La rateazione è altresì revocata nel caso in cui decorsi trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a tre, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute.

Anche in caso di revoca, la Struttura territoriale dell'Inail competente deve provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute attraverso l'apposita applicazione.

Il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti, perfezionatosi con il versamento della prima rata nei termini indicati al punto 13 dell'allegato 1 alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 30 aprile 2026, n. 57 è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione, non si determini un ulteriore debito.

Il debitore è tenuto, infatti, a pagare i premi alle scadenze fissate dall'Inail ex articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e la concessione delle rateazioni è diretta, attraverso la rimessione nei termini per i versamenti, a far recuperare al debitore la regolarità contributiva.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento.

La revoca di uno dei due piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione, indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Infine, si sottolinea l'importanza che i provvedimenti di revoca siano adottati puntualmente e tempestivamente, anche in relazione alle istruttorie per la regolarità contributiva.

Ulteriori indicazioni operative per le Strutture territoriali dell'Inail

La disciplina in tema di rateazione si applica ai debiti per premi assicurativi e accessori riferiti a tutte le gestioni, compresa la gestione Navigazione¹⁷.

Per quanto riguarda le agenzie per il lavoro che assicurano i lavoratori in somministrazione, si conferma che le rateazioni dei debiti contributivi delle società di somministrazione continuano a essere gestite in GRA web inserendo in tale archivio i titoli relativi ai debiti per premi e accessori.

¹⁷ L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto la soppressione dell'Ipsema e il trasferimento delle relative funzioni all'Inail.

Applicazione della nuova disciplina e abrogazione delle precedenti disposizioni

L'allegato 1 alla delibera del Consiglio di amministrazione Inail 30 aprile 2026, n. 57, stabilisce, al punto 22, che sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori e che la nuova disciplina, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della presente circolare, si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente a tale data di pubblicazione.

Inoltre, per le istanze presentate nel periodo intercorrente tra il 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma¹⁸, e quella della pubblicazione della circolare e dell'apertura del nuovo servizio *online*, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2025 prevede la possibilità, su istanza del debitore, di rideterminare il numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova disciplina.

Considerato che il nuovo regolamento introduce ai punti 8 lettera d) e 9 lettere da a) a e) una disciplina di maggior favore rispetto a quanto precedentemente regolato, la stessa si applica anche alle istanze presentate a partire dal 12 gennaio 2025 che alla data di pubblicazione della presente circolare risultano ancora non definite con l'integrale pagamento delle rate accordate.

Del pari, il nuovo regolamento in relazione alla sua complessiva disciplina trova applicazione alle istanze di rateazione pervenute nelle more della definizione dell'*iter* di approvazione del nuovo regolamento e della pubblicazione della presente circolare attuativa non ancora definite con l'emissione del piano di ammortamento alla medesima data.

Il Direttore generale

f.to Marcello Fiori

Allegati: 4

¹⁸ Legge 13 dicembre 2024, n. 203 "Disposizioni in materia di lavoro". Entrata in vigore del provvedimento: 12 gennaio 2025.